

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 febbraio 1998)

INDICE

CARCARINO: sul fermo biologico della pesca (4-07633) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	Pag. 4753	PASQUALI: sul bilinguismo nel Trentino – Alto Adige (4-04344) (risp. BASSANINI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali</i>)	Pag. 4766
DANIELI: sulla concessione dei distacchi sindacali (4-06509) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	4754	sui progetti di riforma dello statuto del Trentino-Alto Adige (4-04658) (risp. BASSANINI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali</i>)	4768
DE CAROLIS ed altri: sulla filiale di Roma del Monte dei Paschi di Siena (4-05017) (risp. CIAMPI, <i>ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica</i>)	4756	PEDRIZZI ed altri: sull'erogazione di un finanziamento a favore della società Ariosto Consulting spa (4-01868) (risp. CIAMPI, <i>ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica</i>)	4769
FERRANTE: sull'emittente televisiva Quintarete PTCI srl (4-04473) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	4757	PETRUCCI: sulla soppressione del plesso di scuola elementare di Valpromaro nel comune di Camaiore (Lucca) (4-04650) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	4771
FILOGRANA: sulle irregolarità nella formazione delle graduatorie di disoccupati presso l'ufficio di collocamento di Napoli (4-06587) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	4759	PREIONI: sulle trattenute agli ex lavoratori frontalieri italiani percettori di pensione svizzera (405508) (risp. CIAMPI, <i>ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica</i>)	4773
GIOVANELLI, CARELLA: sui rifiuti ospedalieri (4-04555) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	4760	RIPAMONTI: sul lavoro minorile (4-03094) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>)	4773
LAURO: sui soggiorni turistici finanziati dal comune di Napoli (4-01648) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>)	4763	sulla probabile presenza di reperti archeologici a Cassano d'Adda (Milano) (4-08857)	
PACE: su un'insegnante della scuola materna di via delle Azzorre ad Ostia Lido (Roma) (4-06441) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>)	4765		

(risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) Pag. 4777	SERVELLO: sulla perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente (4-07863) (risp. CIAMPI, <i>ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica</i>) Pag. 4784
RUSSO SPENA: sul finanziamento del progetto Yaciretà sul fiume Paranà (4-03714) (risp. CIAMPI, <i>ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica</i>) 4779	SPERONI: sugli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato (4-07947) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>) 4786
sulla perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente (4-07448) (risp. CIAMPI, <i>ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica</i>) 4781	THALER AUSSERHOFER: sulla nuda proprietà (4-07456) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 4787
SELLA di MONTELUCE: sulla richiesta di pensione sociale della signora Finotti di Andorno Micca (Biella) (4-07492) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 4783	VERALDI: sull'istituto penale minorile di Cantanzaro (4-03930) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 4788
	WILDE: sull'Ente Fiera di Brescia (4-00112) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 4789

CARCARINO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* –
Premesso:

che anche quest'anno la conclusione del periodo di fermo biologico della pesca è stata accompagnata da polemiche troppo conosciute per poter essere ulteriormente ribadite, essenzialmente a proposito dei riflessi negativi sull'attività di ristorazione nel periodo di maggior interesse turistico;

che le conclusioni di tante indagini scientifiche continuano a smentire la validità della scelta temporale;

che soprattutto il decreto-legge 16 gennaio 1996 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107, all'articolo 1, comma 9, prevede l'elaborazione di un programma quinquennale di definizione del fermo biologico, «sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del settore»;

che questo disposto è stato disatteso,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno dare adempimento ad una disposizione in sede parlamentare inserita proprio per ovviare ai problemi sopra descritti e procedere all'elaborazione del programma.

(4-07633)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – La definizione di uno strumento a carattere pluriennale per l'attuazione del fermo biologico dell'attività di pesca è senza dubbio auspicabile affinché tale strumento di tutela della conservazione delle risorse biologiche del mare possa inserirsi su un programma organico, concepito per produrre i suoi effetti nell'arco di un periodo sufficientemente ampio.

Questa Amministrazione ha già in fase di predisposizione un tale tipo di strumento pluriennale, considerato anche che l'articolo 9 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito dalla legge 28 febbraio 1996, n. 170, demandava di provvedere in tal senso entro il 31 marzo 1996 con un piano quinquennale.

L'impossibilità di adozione del programma entro tale termine è stata determinata esclusivamente da motivazioni connesse alla situazione, ben nota all'onorevole interrogante, della finanza pubblica.

L'attuale politica economica restrittiva ed i conseguenti vincoli finanziari impediscono l'immediata introduzione di uno strumento programmatico che, al fine della tutela delle risorse marine, dispone cicli di fermo temporaneo dell'attività di pesca e premi finanziari alle imprese a titolo compensativo del mancato guadagno causato d'imperio.

Per l'adozione di un tale strumento pluriennale è necessario infatti un margine di certezza circa le disponibilità finanziarie pubbliche desti-

nate al settore della pesca per tutto l'arco dei cinque anni cui lo strumento stesso si riferisce. È invece notorio che l'andamento attuale della finanza pubblica non permette tale tipo di previsione e di impegno.

A causa delle suddette limitazioni questa Amministrazione non può che continuare a salvaguardare le risorse biologiche del mare con interventi annuali, che ovviamente possono produrre solo un effetto tampone.

Occorre tuttavia precisare che a partire da quest'anno gli indennizzi, almeno nella forma finora attuata, non potranno più essere erogati, a seguito delle censure mosse dalla Commissione Europea, che ha ritenuto gli aiuti in questione non conformi alle «linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

(3 febbraio 1998)

DANIELI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che certo signor Carlo Melegari, esponente della sinistra politica veronese, esponente del sindacato CISL, ha usufruito per anni di un distacco sindacale *ex* articolo 31 della legge n. 300 del 1970;

che il predetto personaggio ha usufruito di tale distacco sindacale per prestare la propria opera in una società della quale lo stesso tira tutte le fila, certa società Cestim, che nulla ha a che fare con l'attività sindacale vera e propria così come individuata dall'articolo 31 dello statuto dei lavoratori;

che tale società Cestim (Centro studi immigrazione), della quale Melegari è il direttore, è soggetto giuridico totalmente distinto ed autonomo rispetto alla confederazione sindacale alla quale appartiene il Melegari, il sindacato CISL;

che la CISL ha pagato lo stipendio a parte del personale della società Cestim, ciò facendo dal 1991 al 1994, personale da indentificarsi nelle persone del predetto Carlo Melegari, della signora Piera Felorj e della signora Giuseppina Scala, personale che peraltro è stato fatto figurare e viene tutt'oggi fatto figurare come impiegato dall'ufficio stranieri della CISL, mentre tali persone sono permanentemente presenti presso gli uffici della società Cestim;

che tutte le predette persone hanno usufruito di aspettativa sindacale in base alla citata legge n. 300 del 1970, come detto in violazione della predetta normativa, essendo l'articolo 3 della legge 300 del 1970 predisposto per tutelare i lavoratori che siano chiamati ad espletare un mandato sindacale in funzioni pubbliche elettive o in funzioni direttive per carichi sindacali provinciali e nazionali, con esclusione quindi dell'attività realmente svolta dal Melegari e dalle altre due gentili signore;

che pertanto si è in presenza di aspettative non retribuite, coperte da importanti privilegi in campo previdenziale ed assistenziale (in sostanza questi lavoratori in aspettativa sindacale maturano il diritto alla pensione senza versare alcun contributo previdenziale e vengono loro riconosciuti i cosiddetti contributi figurativi che sono a totale carico dell'INPS, e cioè della collettività; inoltre conservano il diritto alle prestazioni sanitarie in caso di malattia a totale carico degli enti preposti all'erogazione della prestazione stessa);

che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si può tranquillamente parlare di un'azione truffaldina a carico dello Stato in violazione della tutela sindacale prevista dalla legge n. 300 del 1970,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro del lavoro non intenda procedere, quanto prima, alla verifica dei fatti sopra denunciati, con conseguente intervento anche presso la magistratura affinché vengano perseguiti tutti coloro che hanno contribuito ad attuare un'azione così evidentemente illecita nei confronti dello Stato.

(4-06509)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – Il documento parlamentare presentato pone all'attenzione la problematica relativa all'utilizzazione di lavoratori in distacco sindacale per svolgere attività generiche all'interno di organizzazioni non prettamente sindacali, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970.

Dagli elementi acquisiti presso gli Uffici competenti è emerso quanto segue.

Il signor Carlo Melegari, ex dipendente della società GLAXO spa di Verona, è stato in aspettativa sindacale dal 1978 al febbraio 1994. In tale periodo ha svolto attività sindacale, inizialmente per conto della CISL di Verona, interessandosi di politiche sociali riguardanti gli anziani ed i giovani; successivamente ha operato per conto dell'associazione denominata CESTIM (Centro studi immigrazioni) occupandosi in via principale delle problematiche attinenti alla condizione degli extra-comunitari.

La signora Giuseppina Scala, dipendente della società Arnoldo Mondadori di Verona, è stata in aspettativa sindacale svolgendo, per conto dell'associazione CESTIM, attività amministrativa.

La signora Piera Feloy, ex dipendente della società CLG di S. Martino B. Albergo, in pensione dal 1995, è stata in aspettativa sindacale svolgendo attività simile a quella svolta dalla signora Scala.

I predetti dipendenti sono stati retribuiti, nei periodi di distacco sindacale, dalla CISL di Verona, sulla base di una retribuzione mensile determinata da un regolamento interno della CISL regionale che prevede un inquadramento, articolato su sei livelli professionali.

Il procedimento penale, di cui si fa cenno nella risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo, è tuttora pendente.

Si fa presente che il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ha dettato nuove disposizioni per quanto riguarda l'individuazione delle

cariche sindacali che danno luogo all'applicazione dei benefici di cui all'articolo 31 citato.

In particolare, deve trattarsi di cariche previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite dall'organizzazione sindacale per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali.

Tale disposizione per il suo carattere interpretativo dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 è applicabile anche per la copertura figurativa dei periodi di aspettativa anteriori all'entrata in vigore del recitato decreto legislativo, con conseguente mancato riconoscimento dell'accredito figurativo, in tutti i casi in cui sia stato accertato che le attività svolte non sono quelle corrispondenti ad una delle cariche o funzioni previste dalla norma.

Al termine dell'accertamento ispettivo condotto dall'INPS, volto ad individuare la natura giuridica del Centro studi immigrazione (CE-STIM), nonché gli aspetti previdenziali connessi alla posizione di alcune persone che avevano percepito compensi per l'attività svolta all'interno del suddetto Centro, è stata respinta la domanda di accreditamento *ex lege* n. 300 del 1970 presentata dalla signora Giuseppina Scala, così come la successiva richiesta di riesame del provvedimento di reiezione ed è stato revocato l'accREDITAMENTO già effettuato nei confronti della signora Piera Feloy.

È inoltre in corso un ulteriore accertamento ispettivo teso a verificare l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le succitate dipendenti con la Società in argomento, ai fini dell'eventuale versamento della relativa contribuzione.

Per ciò che riguarda, infine, il dottor Melegari, al momento, lo stesso non ha presentato alcuna domanda di riconoscimento dei benefici in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(22 gennaio 1998)

DE CAROLIS, MILIO, CARUSO Luigi. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che in una società tecnologicamente avanzata ed economicamente sviluppata come quella italiana la gestione del credito e del risparmio assume un'importanza determinante per le centinaia di migliaia di famiglie che si sono affidate agli istituti di credito per la gestione dei loro risparmi accumulati spesso a costo di grossi sacrifici;

rilevato come lacci, laccioli e regolamenti penalizzano in ogni momento il cliente a favore degli istituti di credito ed allorché, quand'anche quest'ultimo avesse ragione, non è in grado di sopportare in sede civile le spese e l'urto degli uffici legali bancari;

constatato come in questa situazione occorre richiamare l'attenzione degli istituti stessi sul fatto che tale attività è servizio pubblico di carattere pubblicistico e quindi soggetto alla legge della trasparenza;

venuti a conoscenza che alcuni cittadini con lettere dirette alla presidenza del Monte dei Paschi di Siena si sono lamentati di una gestione non trasparente ed autoritaria della sede di Roma, che ha penalizzato diversi clienti a causa della mancata e corretta informazione bancaria, diritto di ogni correntista e dovere imprescindibile dell'istituto di credito,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda innanzitutto predisporre gli opportuni accertamenti attraverso il servizio di vigilanza ed ispettivo della Banca d'Italia al fine di accertare la veridicità dei fatti e, qualora questi fossero realmente accaduti, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di evitare il ripetersi di simili episodi.

(4-05017)

(26 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente rapporti tra la filiale di Roma del Monte dei Paschi di Siena spa ed alcuni clienti.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che i poteri di controllo sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento alla Banca d'Italia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

In relazione a tali finalità, all'Organo di vigilanza creditizia non compete interferire in questioni che attengano alla sfera dei rapporti intercorrenti tra le banche ed i clienti nell'ambito dell'ordinaria operatività la cui tutela si realizza, in caso di controversie, mediante il ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica*

CIAMPI

(30 gennaio 1998)

FERRANTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'emittente televisiva Quintarete PTCI srl, con sede in Ascoli Piceno, è stata e continua ad essere oggetto di ripetuti atti limitativi della libertà di impresa e dannosi sotto il profilo economico e occupazionale;

che al periodico verificarsi di tali fatti, dall'agosto 1995 al dicembre 1996, l'amministratrice della società Quintarete sporgeva regola-

re atto di denuncia-querela presso l'autorità giudiziaria competente individuando, mediante testimonianze e riscontri documentati, precise responsabilità nella persona del signor Paolo De Santis, socio della rete televisiva RTM con sede in Ascoli Piceno;

che a dette iniziative non è seguito alcun provvedimento idoneo a interrompere gli effetti dannosi alle persone e all'attività imprenditoriale svolta dalla società Quintarete;

considerato:

che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere trova la propria tutela nel rispetto e nell'applicazione della legge quale somma garanzia dei diritti dei cittadini;

che alla difesa della libertà di impresa si unisce, nel caso in esame, l'interesse pubblico ad una «formazione-informazione» pluralista della collettività locale,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo intendano promuovere perchè l'emittente televisiva Quintarete non sia costretta a chiudere in seguito ai ripetuti e gravissimi atti perpetuati a suo danno.

(4-04473)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni, fornite dall'Autorità giudiziaria interpellata.

Le indagini relative a danneggiamenti degli impianti dell'emittente televisiva locale «Quinta Rete» hanno interessato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno a partire dal 16 agosto 1996, data in cui veniva iscritto il procedimento contro ignoti n. 174 del 1996 modello 44.

Denunce specifiche contro De Santis Paolo pervenivano a quell'Ufficio soltanto il 27 febbraio e il 5 marzo 1997 per ulteriori fatti di danneggiamento.

Le indagini, affidate al locale Nucleo operativo dei carabinieri sotto la direzione del sostituto procuratore dottor Crincoli, portavano all'acquisizione di gravi indizi di colpevolezza a carico del nominato De Santis ed alla conseguente richiesta di misura custodiale nei suoi confronti da parte del pubblico ministero (7 marzo 1997).

In data 11 marzo 1997 il GIP competente disponeva, nei confronti dell'indagato, la misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente revocata dal Tribunale per il riesame di Ancona per ritenuta inadeguatezza degli indizi sul dolo specifico del reato di cui all'articolo 513 del codice penale.

La fase delle indagini preliminari appare prossima alla sua conclusione.

Quanto ai timori esternati dall'interrogante sulla eventuale «chiusura» dell'emittente «Quinta Rete s.r.l.», il Ministero delle poste ha comunicato che a seguito di verifica effettuata nei confronti di detta emittente, non ha ritenuto di dover procedere alla revoca della concessione a

suo tempo assentita, avendo la società citata sanato le irregolarità contabili precedentemente riscontrate.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(29 gennaio 1998)

FILOGRANA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che in data 19 giugno 1997, secondo quanto risulta all'interrogante, sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura di Napoli 23 tra impiegati, funzionari ed addetti dell'ufficio di collocamento di Napoli, a seguito di un'inchiesta su presunte irregolarità nella formazione delle graduatorie di disoccupati per l'avviamento al lavoro;

che tale inchiesta troverebbe fondamento nella denuncia presentata da alcuni disoccupati che lamentavano l'avviamento al lavoro di soggetti iscritti alle liste di collocamento in epoca successiva alla propria e ciò a seguito di alterazione delle graduatorie, al fine di favorire l'assunzione di disoccupati raccomandati da esponenti politici;

che tali prassi viene, per certo, favorita e/o agevolata dall'attuale gestione degli uffici di collocamento, i quali non presentano quei caratteri di accessibilità e di possibile verifica dei dati e delle procedure a favore di un numero indeterminato di utenti;

tenuto conto:

che l'assenza di possibilità di accesso alle graduatorie per l'avviamento al lavoro rende possibile verificare il rispetto delle priorità di iscrizione e, in buona sostanza, il rispetto delle procedure e dell'imparzialità nella scelta, a parità di condizioni, dei soggetti da avviare al lavoro;

che tale situazione, oltre a configurare ipotesi penalmente rilevanti al vaglio della magistratura requirente, rappresenta l'evidente conferma che l'attuale sistema di monopolio statale nella gestione dei servizi di collocamento presta il fianco a possibili abusi e sfugge, comunque, a qualsiasi possibilità di controllo;

rilevato che così operando e consentendo il radicarsi di tali prassi si realizza un'indubbia distorsione nel mercato del lavoro e un'evidente disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione,

stante la gravità venutasi a creare, l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per i quali la normativa a garanzia della trasparenza degli atti amministrativi non si estenda anche agli elenchi dei disoccupati da avviare al lavoro, tenuti ed aggiornati dagli uffici di collocamento territoriali;

se tale prassi non rappresenti un'iniziativa favorente una distorsione del mercato in contrasto con gli articoli 86 e 90 del Trattato della Comunità europea.

(4-06587)

(24 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla questione posta all'attenzione dall'onorevole interrogante relativa alle presunte irregolarità nella formazione delle graduatorie di disoccupati per l'avviamento al lavoro, sono state interessate la Direzione provinciale del lavoro di Napoli e la Direzione generale degli affari generali e del personale.

Nel corso dell'anno 1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha esperito indagini di polizia giudiziaria.

Dai controlli disposti dalla summenzionata Direzione sull'archivio informatizzato sono emerse discordanze con la documentazione cartacea esistente agli atti.

Gli operatori addetti sono stati deferiti sia alla locale Autorità giudiziaria che all'Ufficio procedimenti disciplinari di questo Dicastero.

Il procedimento disciplinare prontamente instaurato è stato sospeso nelle more della definizione di quello penale.

Il suddetto ufficio ha, inoltre, puntualizzato che le graduatorie degli iscritti nelle liste circoscrizionali della Sezione circoscrizionale dell'impiego e del collocamento in agricoltura di Napoli vengono periodicamente aggiornate e pubblicizzate.

La mancanza assoluta, nei locali della Sezione, di uno spazio murale capace di contenere le graduatorie integrali, in ordine alfabetico nonché per punteggio, concernenti circa 150.000 nominativi di iscritti, determina il Dirigente della sezione a tenere quotidianamente aperti n. 2 sportelli presso cui gli utenti possano prendere visione della posizione propria e di quella degli altri in graduatoria, in modo da esercitare il diritto ad eventuale ricorso in opposizione.

Inoltre presso l'Ufficio relazioni con il pubblico operano n. 2 impiegati per fornire informazioni circa i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio nonché sui tempi e modi per presentare eventuali ricorsi.

Sulle graduatorie esistenti presso la SCICA di Napoli vengono costantemente, e comunque prima di ogni avviamento, effettuati accurati controlli sulla corretta attribuzione del punteggio agli iscritti occupanti le prime 1.000 posizioni e sulla perfetta rispondenza dei requisiti valutati con la documentazione cartacea esistente agli atti dell'Ufficio.

Dell'avvenuta pubblicazione di elenchi graduati comunque denominati o delle graduatorie di precedenza viene data ampia e diffusa notizia a mezzo organi di stampa e televisioni locali.

Infine si rappresenta che non risulta sia pervenuta da parte della Procura formale comunicazione in ordine all'iscrizione nel registro degli indagati delle 23 unità di personale di cui è fatta menzione nell'atto parlamentare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(22 gennaio 1998)

GIOVANELLI, CARELLA. – *i Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che la nuova normativa organica sui rifiuti, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – con cui l'Italia ha recepito le direttive comuni-

tarie n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio – inquadra all'articolo 45 la disciplina del trattamento dei rifiuti sanitari;

che nel contesto di tale normativa i rifiuti sanitari vengono classificati come rifiuti speciali e sono quindi soggetti ad *iter* di raccolta, trattamento, trasporto, recupero e smaltimento sostanzialmente diversi da quelli dei rifiuti classificati come urbani o assimilati;

che il decreto legislativo in oggetto indica come unica forma di smaltimento per i rifiuti sanitari la termodistruzione presso impianti autorizzati, diversi da quelli presenti in tutti gli ambiti ottimali provinciali e utilizzati per i rifiuti solidi urbani; viene invece demandata all'emana-zione di un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Mini-sterio della sanità:

la definizione delle norme tecniche di raccolta, di disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;

la determinazione delle frazioni di rifiuti sanitari assimilabili agli urbani;

l'individuazione di altre categorie di rifiuti sanitari da assoggetta-re a particolari sistemi di smaltimento;

che il problema di un corretto smaltimento dei rifiuti sanitari sia dal punto di vista igienico-sanitario che ambientale che economico è da tempo all'attenzione del legislatore; lo è in particolare in questa fase di adeguamento della normativa italiana a quella europea nel settore della gestione del sistema dei rifiuti; alla Camera è depositata una proposta di legge firmata dai deputati Gerardini e Lorenzetti che tende ad introdurre modalità di smaltimento più sicure per la salute dei cittadini, maggior-mente rispettose dell'ambiente e più vantaggiose per il Sistema sanitario nazionale;

considerato:

che esistono nel nostro paese tecniche e tecnologie ormai ampia-mente collaudate che permettono di neutralizzare la pericolosità dei ri-fiuti sanitari attraverso la sterilizzazione direttamente sui luoghi di pro-duzione, come ospedali, ambulatori, case di cura, cliniche, studi professionali;

che tale trattamento di sterilizzazione consente di assimilare per le successive operazioni di smaltimento i rifiuti sanitari a quelli urbani; questo implica:

a) la possibilità di utilizzare gli impianti di termodistruzione – anche con recupero energetico – che il decreto legislativo prevede in ogni ambito provinciale per i rifiuti solidi urbani;

b) la prevenzione dei pericoli di infezione e la drastica ridu-zione dei costi relativi ai complessi e lunghi trasporti cui attualmente sono soggetti i rifiuti sanitari prima e dopo i trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione;

c) l'abbattimento dei costi di smaltimento grazie all'applica-zione ai rifiuti sanitari sterilizzati delle stesse tariffe di incenerimento previste per gli urbani;

d) la riduzione del fenomeno delle ecomafie che in questo settore attecchisce soprattutto sulla raccolta e sul trasporto;

e) un enorme vantaggio economico per il Sistema sanitario nazionale, sul quale adesso ricade gran parte dell'onere derivante dallo smaltimento del genere di rifiuti in oggetto;

che il decreto legislativo non contempla l'utilizzo di queste nuove tecnologie di trattamento dei rifiuti sanitari, demandandone l'eventuale riconoscimento giuridico al decreto ministeriale di attuazione già citato; se ne evince che allo stato attuale tecniche e tecnologie che coniugano economia ed ecologia sono sostanzialmente tagliate fuori dal mercato e dall'innovativo sistema di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti dettato dalla normativa appena entrata in vigore nel nostro paese,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno:

verificare la convenienza dal punto di vista della sicurezza igienico-sanitaria e della compatibilità ambientale del procedimento di sterilizzazione sui luoghi di produzione dei rifiuti sanitari;

accertare l'entità dei vantaggi economici per il Sistema sanitario nazionale dell'adozione su larga scala delle tecnologie di sterilizzazione sul luogo di produzione che comportano l'assimilazione dei rifiuti sanitari a quelli urbani;

tenere conto dei risultati di queste verifiche al momento della preparazione del decreto ministeriale cui viene demandata l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

(4-04555)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, occorre premettere innanzitutto che uno dei principi cardine della politica comunitaria in materia di rifiuti è quello di limitare il ricorso alla discarica. Nell'ambito della gestione dei rifiuti, quest'ultima, infatti, deve costituire una opzione residuale e deve essere limitata a particolari categorie di rifiuti per i quali non esistono adeguate alternative di smaltimento.

Tale obiettivo costituisce un principio fondamentale anche alla luce del decreto-legge n. 22/97 che dal 1° gennaio 2000 limita la possibilità di ricorso alla discarica, salvo eventuali e motivate deroghe.

Le ragioni sono evidenti: attualmente, infatti, finisce in discarica una quota pari al 90 per cento con una rilevante incidenza negativa sull'ambiente. La questione dei rifiuti sanitari sollevata dagli interroganti deve, pertanto, essere affrontata tenendo conto dell'obiettivo prioritario della riduzione del flusso dei rifiuti avviato allo smaltimento in discarica che il legislatore si è posto.

Al riguardo, si sottolinea che l'esigenza di ridurre i rifiuti destinati in discarica non impedisce affatto di dare, ad altri fini, adeguata valorizzazione a tutte quelle soluzioni tecniche e tecnologiche che permettono di neutralizzare la pericolosità dei rifiuti sanitari attraverso

la sterilizzazione direttamente sui luoghi di produzione, come ospedali, ambulatori, case di cura, cliniche e studi professionali.

Del resto, la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 22/97, che richiama le procedure autorizzative per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti solo per la «sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti», intende agevolare proprio la realizzazione di impianti di sterilizzazione all'interno del luogo di produzione degli stessi.

Peraltro è ovvio che la sterilizzazione non può essere valorizzata al fine di consentire lo smaltimento in discarica dei rifiuti. Se così fosse, infatti, si verrebbe a favorire ed incentivare una attività di smaltimento, la discarica, appunto, che la normativa comunitaria e nazionale tende invece a limitare.

La sterilizzazione, perciò, costituisce una soluzione tecnica sicuramente importante e da incentivare per quanto riguarda lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti sanitari perchè elimina il possibile pericolo infettivo di tali rifiuti, ma non per favorire il ricorso alla discarica.

Per quanto poi riguarda la possibilità di utilizzare gli impianti di termodistruzione per i rifiuti urbani si segnala che la normativa comunitaria sull'incenerimento dei rifiuti urbani, recepita nel nostro ordinamento con decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente, consente esplicitamente di utilizzare gli impianti di termocombustione per rifiuti urbani anche per lo smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(2 febbraio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i *mass-media* hanno rilanciato, con grande risalto, la notizia che alcuni alberghi dell'isola di Ischia hanno rifiutato l'ospitalità a 14 anziani «malati di mente», vacanze organizzate dall'agenzia di viaggi per conto dell'amministrazione comunale di Napoli;

che gli albergatori coinvolti hanno respinto le accuse ed evidenziato il pressapochismo e l'improvvisazione di chi pensa di organizzare le «vacanze» di portatori di *handicap*, con appena 36 ore di preavviso;

che tale notizia rappresenta un grave danno morale alla comunità dell'isola d'Ischia e detti *scoop* gettano ombre all'immagine turistica internazionale dei comuni ischitani;

ritenuta l'opportunità di fare chiarezza su simili fatti che mortificano la coscienza nazionale e particolarmente, in questo momento così delicato, quella del Meridione d'Italia,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda avviare un'indagine conoscitiva presso l'ente locale per accertare qualsiasi tipo di responsabilità;

le modalità, i termini, gli oneri, le condizioni generali, l'organizzazione dell'assistenza dei portatori di *handicap*;

con quali criteri siano stati scelti i *tour operator* cui sono stati affidati tali delicati incarichi e quali disposizioni si intenda dare per il futuro, onde evitare il ripetersi di simili situazioni di imbarazzo e pregiudizio collettivo.

(4-01648)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Da elementi assunti presso il comune di Napoli risulta che i soggiorni turistico-climatico-termali per l'anno in corso erano stati previsti dal comune stesso con delibera consiliare n. 196 del 10 giugno 1996.

L'iniziativa, di evidente valenza sociale, era stata posta in essere per consentire ai cittadini beneficiari, previamente autorizzati, di usufruire di un soggiorno estivo secondo le proprie necessità.

La predetta delibera prevedeva la partecipazione di un numero complessivo di 6.200 cittadini, tra ultrasessantenni, invalidi e portatori di *handicap*. Per quest'ultima categoria era prevista una riserva di posti pari al 25 per cento di quelli messi a disposizione, includendo in tale percentuale gli eventuali accompagnatori nei casi di invalidità al 100 per cento con accompagnamento.

A tal fine erano state interessate tutte le agenzie di viaggi e di turismo della città di Napoli, in esercizio al 31 dicembre '95, per offrire specifiche proposte turistiche da distribuire agli utenti interessati. Gli utenti, poi, muniti di apposita credenziale attestante anche l'entità dell'intervento finanziario comunale, avrebbero potuto rivolgersi, in modo assolutamente autonomo, ad una delle agenzie ammesse a svolgere il servizio. Le agenzie, tra i requisiti richiesti, dovevano, in particolare, assicurare strutture ricettive prive di barriere architettoniche.

Da quanto sopra si evince come gli obblighi contrattuali derivanti dalla scelta dei particolari soggiorni fossero stati assunti non dall'Amministrazione comunale, bensì direttamente dal beneficiario del servizio e dall'agenzia di viaggio cui si era rivolto lo stesso.

Nella fattispecie, l'agenzia di viaggi e turismo «Mary Tour» ha formalmente fornito giustificazioni in merito all'accaduto, rappresentando la veridicità di taluni inconvenienti derivati dal rifiuto opposto dall'albergo «Magnolia» di Ischia ad accogliere gli ospiti dell'ex ospedale psichiatrico «Trullone», venendo meno, così, all'accordo precedentemente preso dall'albergo stesso con i sanitari della predetta struttura.

Il titolare dell'albergo, con nota formale del 31 agosto '97, ha rilevato come l'agenzia sopracitata abbia tenuto nascosto lo stato di infermità mentale dei pazienti da ospitare.

Il comune di Napoli, dal canto suo, dichiara di essersi trovato impossibilitato ad intervenire direttamente, sia per mancanza di vincoli

contrattuali con gli albergatori, sia per l'assenza di elementi probatori che possano far attribuire la responsabilità all'una o all'altra parte in causa, a fronte di due versioni dei fatti assolutamente discordanti.

Il comune stesso sostiene, inoltre, come non possa essergli mosso nessun addebito, atteso che l'agenzia turistica in parola era stata preventivamente messa a conoscenza della particolare condizione dei cittadini fruitori dell'iniziativa.

Infine il comune sottolinea come la sopra richiamata delibera consiliare preveda la esclusione dell'organizzazione turistica, responsabile di eventuali, accertate inadempienze o disservizi, dai futuri programmi di soggiorno.

Si auspica, comunque, che il fatto increscioso, mortificante l'intera coscienza nazionale, come giustamente rileva l'onorevole interrogante, non abbia più a ripetersi e che gli enti locali preposti (nella fattispecie il comune di Napoli) siano in futuro più accorti e soprattutto più sensibili nel seguire da vicino l'intero *iter* che accompagna l'organizzazione di una vacanza in favore di persone in difficoltà.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(3 febbraio 1998)

PACE. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna «Azzorre», sezione D, sita in via delle Azzorre, ad Ostia Lido, (Roma), hanno presentato un esposto al commissariato di polizia di zona, facendo presente di essere venuti a conoscenza, tramite i racconti dei bambini, di alcuni comportamenti tenuti dalla maestra del turno pomeridiano, signora Maurilia Rossi, poco consoni ad un insegnante di scuola materna;

che i comportamenti contestati alla maestra sarebbero i seguenti: bambini in castigo seduti per terra o chiusi in bagno; bambini fatti uscire dall'area circondariale della scuola; maestra che fuma in aula alla presenza dei bambini; bambini che riportano spesso lesioni corporali; bambini terrorizzati dal rimanere il pomeriggio a pranzo per paura di subire punizioni nel caso in cui si rifiutino di mangiare;

che a carico della maestra in questione, signora Maurilia Rossi esistono precedenti esposti che risalgono ai tempi in cui la maestra insegnava in altra scuola alla Garbatella,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti denunciati dai genitori della scuola materna «Azzorre» e, nel caso corrispondano a verità, quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare a tutela della salute fisica e psichica dei bambini.

(4-06441)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Il 7 marzo 1997 alcuni genitori di bambini frequentanti la scuola materna di via delle Azzorre di Ostia Lido – provincia di Roma hanno presentato un esposto in merito a presunti comportamenti tenuti dall'insegnante, signora Rossi Maurilia, durante l'orario scolastico.

L'Ufficio PP.DD. del I Dipartimento, al quale la Direzione Didattica 156° Circolo inviava l'esposto, instaurava procedimento disciplinare nei confronti dell'insegnante, procedimento attualmente sospeso, come comunicato dal Dipartimento I PP.DD. con nota protocollo 54316 del 5 agosto 1997, ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro in quanto risulta che, nei confronti della signora Rossi, è pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica per le stesse ragioni.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha comunicato che la direzione didattica ha interessato anche l'*équipe* psico-socio-pedagogica, la quale, dopo un colloquio con l'insegnante più volte menzionata, ha redatto una relazione trasmessa agli uffici competenti.

Si informa inoltre che la signora Rossi Maurilia è stata allontanata dall'ambiente scolastico e assegnata temporaneamente a compiti amministrativi.

Si auspica che il procedimento penale in corso accerti al più presto le eventuali responsabilità dell'insegnante, al fine di procedere all'applicazione di misure più severe nei confronti della stessa.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(3 febbraio 1998)

PASQUALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che è stato reso pubblico in Alto Adige lo schema delle disposizioni attuative dello statuto d'autonomia elaborato dalla Commissione dei sei e relativo agli enti privatizzati (disciolte aziende delle poste e telecomunicazioni e delle Ferrovie dello Stato);

che l'articolo 89 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) prevede che i posti dei ruoli del personale civile relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella regione siano riservati a cittadini appartenenti ai tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi;

che pertanto il principio della proporzionalità può essere applicato solo agli enti pubblici;

che di conseguenza non è giustificato che norme di attuazione, che – come tali – debbono essere diretta derivazione dello statuto e non in contrasto con lo stesso, impongano il principio della proporzionalità in enti privatizzati;

che in relazione all'articolo 100 dello statuto sono state recentemente licenziate norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 che rendono obbligatorio il bilinguismo, attestato dal conseguimento di un «patentino» attestante la perfetta conoscenza delle due lingue per i concessionari di pubblici servizi, peraltro per quanto attiene alle nuove assunzioni e per il personale a contatto con il pubblico,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga corretto che la Commissione dei sei, sovvertendo la lettera e lo spirito dell'articolo 89 dello statuto speciale di autonomia, preveda l'applicazione della proporzionale riguardo alle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni e delle Ferrovie dello Stato;

se il Governo ritenga corretto che per le nuove assunzioni e per i trasferimenti di personale sia richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue, a prescindere dal requisito del contatto con il pubblico (ad esempio per i manovratori e categorie similari), e per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale del personale già in forza delle aziende privatizzate sia parimenti richiesto il possesso del suddetto attestato, in tal caso ad alto livello (patentino A), con la conseguenza che sarà bloccata la carriera di coloro che non sono in possesso dell'attestato stesso, penalizzando il merito, in nome di una ingiustificata interpretazione della norma di cui all'articolo 100 dello statuto in relazione alle norme di attuazione entrate in vigore con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996;

se il Governo ritenga giustificato che, a prescindere da quanto sopra detto, il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue costituisca titolo valutabile ai fini dei concorsi interni, con un punteggio minimo da attribuire a tale titolo del 15 per cento;

se il Governo non ritenga che attraverso l'obbligo fatto agli enti privatizzati di costituire entità organiche locali con determinazione del personale occorrente, creando una struttura decentrata a Bolzano, affidata ad un dirigente doverosamente bilingue, ed attraverso il divieto di mobilità del personale per esigenze organizzative locali, non si violino i principi costituzionali di libertà d'impresa e di insediamento delle strutture produttive e commerciali;

se il Governo ritenga giustificato che nello schema delle disposizioni attuative dello statuto di autonomia predisposto dalla Commissione dei sei e di cui al primo punto della premessa sia previsto all'articolo 2 che, oltre i soggetti previsti dall'articolo 92 dello stesso statuto, abbia legittimazione processuale ad agire avverso le posizioni lesive del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche anche la provincia autonoma di Bolzano, così alterando la lettera e lo spirito della norma statutaria di cui al sopra richiamato articolo 92.

(4-04344)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare a risposta scritta indicata in oggetto, si fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 89 dello Statuto autonomo per il Trentino Alto-Adige, che prevedono l'applicazione della proporzionale linguistica all'impiego statale e, per giurisprudenza costituzionale, all'impiego negli enti pubblici che esercitano un'attività precedentemente svolta dallo Stato, non precludono l'applicazione della proporzionale linguistica in altri settori. Pertanto, una previsione legislativa in tal senso, destinata ad operare nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato e dell'Ente poste, ambedue ad elevato contatto con il pubblico, non costituisce contrasto con le individuazioni statutarie. Si sottolinea, peraltro, come alcuni obblighi, nati per il settore pubblico, siano estendibili anche agli enti nati a seguito della cosiddetta «privatizzazione», quando lo Stato sia azionista unico o rimanga azionista di maggioranza. Valga, per tutti, quanto contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 1993, in merito all'assoggettabilità al controllo della Corte dei conti, nonché quanto disposto nell'articolo 23 della legge n. 241 del 1990 relativamente al diritto di accesso ai documenti.

Si fa presente, infine, che la bozza della norma in discorso non prevede disposizioni relative alla richiesta di attestato di bilinguismo per le assunzioni presso l'Ente Ferrovie dello Stato. La materia, infatti, è stata già disciplinata con il decreto legislativo n. 446 del 1996, articolo 1, comma 4.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali*
BASSANINI

(30 gennaio 1998)

PASQUALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il giorno 5 marzo 1997 il presidente della provincia autonoma di Bolzano Luis Durnwalder, in sede di audizione davanti alla commissione bicamerale per le riforme costituzionali, ha sostenuto il progetto di legge del Südtiroler Volkspartei tendente all'abolizione della regione Trentino-Alto Adige ed alla creazione di due separate regioni a statuto speciale, rispettivamente denominate Südtirol e Trentino, asserendo di parlare come presidente della giunta provinciale, senza riferimento alcuno a mozioni o delibere di giunta o di consiglio provinciale;

che il giorno 6 marzo 1997 il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato a stretta maggioranza (etnica) una mozione che tendeva a ratificare le dichiarazioni rese da Luis Durnwalder come presidente, organo istituzionale, cui peraltro nel merito spetta il compito di essere presidente di tutti, nel senso di rappresentare le istanze delle varie realtà presenti nella provincia;

che nella suddetta mozione si è affermata la salvezza del diritto di autodeterminazione,

si chiede di sapere:

se, atteso che la esistenza della regione Trentino-Alto Adige trova il suo substrato costituzionale nell'accordo De Gasperi-Gruber, le dichiarazioni del presidente della provincia autonoma di Bolzano Luis Durnwalder e la mozione del consiglio provinciale di Bolzano non si pongano contro detto accordo su cui si basa l'equilibrio stesso dei rapporti tra la minoranza a livello nazionale (quella tedesca) e la minoranza a livello provinciale (quella italiana) e non minino sostanzialmente tutto quanto dall'accordo De Gasperi-Gruber è derivato;

se il Governo non ritenga che, per quanto sopra detto, l'iniziativa del presidente e la mozione consiliare non rimettano in discussione il pacchetto approvato dopo anni di estenuanti trattative e tutto quello che successivamente ne è conseguito, ivi compreso lo statuto di autonomia;

se non ritenga che, a causa di quanto sopra espresso, non sia posta pericolosamente a rischio la stessa convivenza in Alto Adige, poichè la comunità italiana non può vedersi continuamente sopraffatta da iniziative unilaterali che prescindono dalla ricerca del consenso;

se non ritenga di dover ribadire il ruolo fondamentale della regione come raccordo necessario dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista degli equilibri politici, rassicurando così l'opinione pubblica altoatesina, allarmata e preoccupata per le suddette arroganti iniziative *contra statutum* e dalla progressione di affermazioni, quali il diritto all'autodeterminazione, che si pongono contro l'articolo 5 della Carta costituzionale.

(4-04658)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. – In relazione a quanto contenuto nell'atto parlamentare sopra specificato, il Ministro per gli affari regionali evidenzia che il futuro assetto della materia oggetto dell'interrogazione *de qua* è all'esame della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali nei confronti dei cui lavori il Governo riveste una posizione di estraneità.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali*

BASSANINI

(30 gennaio 1998)

PEDRIZZI, COLLINO, TURINI, PACE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Credito fondiario ed industriale spa (Fonspa), azienda tra le maggiori nel territorio nazionale esercenti il credito a medio e lungo termine, ha registrato negli ultimi anni un notevole incremento delle sofferenze che al 31 dicembre 1995 ammontavano a circa 195 miliardi, cifra che appare in costante ulteriore aumento nel corrente esercizio;

che lo sfavorevole andamento del Fonspa, oltre che essere influenzato dalla congiuntura negativa che da qualche anno caratterizza in particolare il mercato immobiliare, con calo dei valori patrimoniali di circa il 30 per cento e che ha favorito l'espandersi delle inadempienze creditizie di settore, appare anche condizionato da un peggioramento della qualità del credito erogato dall'istituto di cui sopra, con responsabilità che potrebbero ascrivere anche agli amministratori della società, per operazioni sulla cui validità sarebbe opportuno un adeguato approfondimento dell'organo di vigilanza,

gli interroganti chiedono di conoscere se corrisponda a verità che:

la Banca commerciale italiana ed il Credito italiano, principali azionisti del Fonspa, abbiano inviato propri ispettori presso questa società e che tale iniziativa potrebbe concretizzare un palese conflitto d'interessi tra le predette azioniste ed il suddetto Fonspa dal momento che numerose aziende beneficiarie di mutui di questo istituto, nei confronti delle quali vi è tutto l'interesse ad attivare procedure esecutive per il recupero forzoso dei crediti, risulterebbero nel contempo beneficiarie di prefinanziamenti concessi dalla Banca commerciale e dal Credito italiano che avrebbero l'opposto interesse di evitare, allo stato, per dette aziende l'attivarsi di azioni legali che comprometterebbero lo stato di affidabilità delle stesse nei confronti del sistema bancario, soprattutto in caso di loro fallimento;

Fonspa nell'aprile del 1993 abbia erogato un finanziamento a favore della società Ariosto Consulting spa, in tempi talmente brevi rispetto a quelli normalmente occorrenti per la concessione di analoghe facilitazioni da far ritenere che tale sollecitudine possa derivare da pressioni esterne;

il predetto finanziamento fosse effettivamente di un miliardo di lire, e che le garanzie complessivamente offerte per la concessione non fossero in linea con quanto normalmente richiesto dallo stesso Fonspa per operazioni analoghe;

la Ariosto Consulting spa non abbia mai restituito nulla del finanziamento ricevuto dalla Fonspa e che tale credito risulti al momento tra le sofferenze del citato istituto per circa un miliardo e trecento milioni;

la signora Stefania Ariosto, socia dell'Ariosto Consulting spa, sia omonima della signora Stefania Ariosto, della quale di recente si sono occupate le cronache giudiziarie e mondane, ovvero sia la stessa persona.

Gli interroganti chiedono inoltre conoscere se il Ministro in indirizzo intenda invitare l'organo di vigilanza ad accertare quanto sopra esposto e se vi siano specifiche responsabilità degli amministratori o dirigenti del Credito fondiario ed industriale spa, in particolare verificando come si siano esplicate nell'ultimo quadriennio le attività di controllo previste e richieste dallo stesso organo, in ordine alle garanzie offerte dalle aziende richiedenti finanziamenti, accertando inoltre se e quali interferenze siano state eventualmente poste in essere dagli ispettori della Banca commerciale italiana e del Credito italiano inviati presso Fonspa al fine di salvaguardare interessi esclusivi dei predetti azionisti.

(4-01868)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, contenente quesiti in merito ad un finanziamento concesso dal Credito Fondiario e Industriale spa all'Ariosto Consulting spa.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che le scelte in materia di concessione dei fidi sono rimesse all'autonomia imprenditoriale delle banche, nel rispetto della normativa di vigilanza prudenziale.

Va, altresì, precisato che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento all'Organo di vigilanza, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità d'interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

In relazione a tali finalità, all'Organo di vigilanza creditizia non compete interferire in questioni che attengono alla sfera dei rapporti intercorrenti tra le banche ed i clienti nell'ambito dell'ordinaria operatività, la cui tutela si realizza, in caso di controversie, mediante il ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica*
CIAMPI

(30 gennaio 1998)

PETRUCCI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, a seguito delle disposizioni contenute nell'ultima legge finanziaria, il Ministero della pubblica istruzione ha elaborato la bozza del decreto interministeriale previsto all'articolo 1, commi 70 e 71, della citata legge; in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla bozza ed agli obiettivi fissati nelle tabelle ad esse allegate il provveditore agli studi della provincia di Lucca ha provveduto alla definizione del piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica che prevede la soppressione di numerosi plessi scolastici nei comuni montani della Garfagnana, in particolare in quelli di San Romano in Garfagnana (che vedrebbe chiusa la scuola elementare del capoluogo del comune, l'unico ad aver registrato un aumento demografico, destinato necessariamente a riflettersi sulla popolazione scolastica), piazza al Serchio (che avrebbe soppresso la scuola materna), Pieve Fosciana, Castiglione Garfagnana;

che la progettata chiusura si pone in contrasto con i principi e le finalità della legge n. 97 del 1994 (disposizioni per la salvaguardia delle zone montane), che tende a favorire la salvaguardia delle zone montane stesse ed attribuisce agli enti montani particolari prerogative per il sostegno della permanenza delle popolazioni *in loco*;

che tale scelta, se confermata, costituirebbe un modo per disincentivare i cittadini a permanere nei comuni montani, privati delle strut-

ture scolastiche elementari; la chiusura della scuola elementare (come nel caso di San Romano in Garfagnana) darebbe inoltre vita a sgradevoli forme di pendolarismo infantile (destinato ad aggiungersi a quello già esistente fra gli adulti per motivi di lavoro), con un notevole disagio negli spostamenti di vari chilometri, soprattutto nel periodo invernale;

che le amministrazioni comunali, come quella di San Romano e le altre della Garfagnana, vedrebbero vanificati tutti gli sforzi fatti in questi anni per la salvaguardia degli elementi utili e necessari per la permanenza della popolazione nelle zone montane, con interventi costati centinaia di milioni per infrastrutture e attrezzature nel campo sociale, sportivo, ricreativo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, pur nel quadro comprensibile di razionalizzazione delle reti scolastiche, riconoscere le finalità della legge n. 97 del 1994 (disposizioni per la salvaguardia delle zone montane) mantenendo in vita i plessi scolastici del comune di San Romano in Garfagnana e degli altri comuni della Garfagnana, plessi che svolgono una importante funzione per la formazione di centinaia di giovani studenti e per la permanenza delle comunità locali in comuni delle aree montane.

(4-04650)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. - Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per il 1997-98, il provveditore agli studi di Lucca non ha disposto alcun provvedimento formale di soppressione graduale per il plesso di scuola elementare di Valpromaro nel comune di Camaione.

Nel plesso in parola non è stato autorizzato il funzionamento della I classe in quanto il numero delle iscrizioni pervenute è stato inferiore a 15 come prescrive la normativa vigente.

Attualmente la scuola di Valpromaro è frequentata da 27 alunni: 4 in seconda, 3 in terza, 9 in quarta ed 11 in quinta.

Non è stato possibile derogare a tale tetto minimo in quanto la scuola di Valpromaro non è situata in zona di montagna, nè disagiata dal punto di vista orografico e stradale.

È stata anche disposta la soppressione del plesso di Pontecosi nel comune di Pieve Fosciana, con l'aggregazione delle classi al plesso di Castelnuovo Garfagnana poichè erano pervenute soltanto 17 iscrizioni, e della scuola materna di S. Anastasio, comune di Piazza al Serchio, con solo 11 bambini non rientranti nella fascia dell'obbligo.

Non è stato adottato, infine, alcun provvedimento nei confronti dei plessi di scuola elementare di S. Romano in Garfagnana e di Cerageto, frazione del comune di Castiglione Garfagnana.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

PREIONI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Si chiede di sapere se sia vero che agli ex lavoratori frontalieri italiani, percettori di pensione svizzera, vengano effettuate trattenute da parte dello Stato italiano pari al 5 per cento della pensione e quali siano le disposizioni impartite per il cambio delle pensioni da franchi svizzeri a lire italiane.

(4-05508)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il fondamento giuridico della trattenuta del 5 per cento, operata sulla pensione erogata dallo Stato elvetico, percepita dagli ex-lavoratori frontalieri italiani, nonché le disposizioni in base alle quali si procede al cambio dell'importo delle pensioni da franchi svizzeri in lire italiane.

Al riguardo, si fa presente che l'obbligo della trattenuta del 5 per cento è disciplinato dall'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale dispone che le rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Tali rendite, giusto l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.

Per quanto riguarda, inoltre, il cambio di valuta, si fa presente che in base a quanto comunicato dalla Banca Popolare di Sondrio, quale unico Istituto Tesoriere convenzionato con la Cassa di previdenza Svizzera, lo stesso avviene negoziando l'importo in franchi svizzeri con il cambio ufficiale rilevato dalla Banca d'Italia nel giorno in cui vengono effettuati i pagamenti (in genere tra il 7 e l'11 di ogni mese).

*Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica*

CIAMPI

(30 gennaio 1998)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che secondo l'ONU «l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa»;

che a Torre Maura (Bari) il 21 novembre 1996 un bambino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro, mentre lavorava come muratore alla ristrutturazione di una palazzina;

che da una recentissima ricerca svolta dalla CGIL emerge con chiarezza che i bambini non lavorano soltanto nel Sud del mondo, ma in

Italia almeno 50.000 bambini al di sotto dei 14 anni lavorano e sono sfruttati;

che la proibizione del lavoro sfruttato e di quello dei bambini costituisce l'ambito minimo dei diritti inalienabili che tutta la comunità italiana dovrebbe riconoscere e pretendere;

che il Senato il 2 ottobre 1996 ha deliberato di istituire una Commissione speciale competente in materia di infanzia ed inoltre sono stati presentati due disegni di legge richiedenti l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda adottare per sradicare il fenomeno dei minori al lavoro, che è inquietante ed allarmante al pari di quello che si verifica nel Sud del mondo, allo scopo di tutelare i diritti inalienabili dei bambini anche nel nostro paese;

se, in vista della Conferenza internazionale sul lavoro minorile che si terrà a Roma il 3 dicembre 1996, non si intenda fornire una analisi sul problema del lavoro e dello sfruttamento dei bambini in Italia;

se non si reputi urgente predisporre un piano nazionale d'azione ed un coordinamento delle iniziative svolte e/o progettate dalle pubbliche amministrazioni in materia di infanzia;

se non si consideri opportuno ed urgente informarne il Parlamento.

(4-03094)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione in oggetto, acquisiti i necessari elementi dalla competente Divisione rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il quadro giuridico, la normativa vigente, sulla tutela del lavoro minorile, è essenzialmente contenuta nella legge n. 977 del 1967, «Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti», che ha principalmente lo scopo di proteggere il minore in quanto soggetto particolarmente debole rispetto agli altri lavoratori, quasi esclusivamente dal punto di vista della salute e della integrità psicofisica. In riferimento alla regolazione del rapporto di lavoro dei minori, non è riscontrabile alcuna divergenza tra la disciplina e la contrattazione collettiva, in quanto il rapporto di lavoro dei minori viene normalmente regolamentato nei contratti dalle varie categorie mediante il rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Con specifico riferimento al fenomeno del lavoro nero minorile, si osserva che dalle relazioni sull'attività svolta dagli ispettorati del lavoro risulta che tale fenomeno, pur essendo presente nelle varie aree geografiche, è tuttavia abbastanza contenuto. Una certa consistenza assume, comunque, l'impiego dei fanciulli in violazione dei limiti legali di età in alcune province, specie in considerazione dell'esiguo numero di imprese ispezionate rispetto a quelle esistenti nel territorio.

Per le province della Campania, della Sicilia e della Puglia, nelle quali il fenomeno del lavoro nero, anche minorile, è generalmente ritenuto assai diffuso non sono pervenuti dati significativi in proposito; è peraltro da ritenersi che l'impiego di minori in età non professionale sia più esteso anche se trova maggiori difficoltà ad emergere, specie perchè inserito nel più vasto quadro di illegalità diffusa, associandosi a fenomeni di abbandono della scuola dell'obbligo e di devianza connessi a particolari situazioni familiari.

In tale situazione l'attività di controllo e di vigilanza degli Ispettorati - oltre tutto limitata dalla scarsità degli organici e dal complesso degli altri adempimenti - non sempre consente una efficace azione di prevenzione in considerazione del fatto che essa si svolge essenzialmente sul piano repressivo (denuncia all'A.G. dei responsabili), senza organici e sistematici coordinamenti con altre istituzioni pubbliche (Provveditorati agli studi, forze di polizia).

A quest'ultimo riguardo è da evidenziare che di recente le sanzioni penali previste per le violazioni delle disposizioni sulla tutela psico-fisica dei minori sono state riqualificate ed inasprite (pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda), anche mediante l'individuazione di specifiche responsabilità delle persone «investite d'autorità o incaricate della vigilanza sui minori» (in pratica a carico dei genitori o dei tutori), dal decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, (recante «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio»).

In tal senso non può non evidenziarsi come sotto il profilo strettamente normativo, la disciplina della legge n. 977 del 1967, come ora modificata sul piano sanzionatorio dal citato decreto, assicuri un ampio quadro di tutela dei minori (fanciulli e adolescenti) sia per quanto concerne i limiti di età per l'accesso al lavoro che la tutela della salute e dello sviluppo psico-fisico, anche mediante la previsione di visite mediche preventive e periodiche, del divieto del lavoro notturno, di limitazioni alla durata del lavoro, di riposi, ferie, eccetera.

Nel caso in esame, come in altri analoghi che possano ancora concretizzarsi in certe aree o ambienti sociali, il quadro legale di riferimento risulta ovviamente alterato da situazioni di bisogno di famiglie o di sfruttamento da parte di operatori senza scrupoli, in un contesto però che registra scarso ricorso al lavoro minorile, sia per l'aumento della scolarizzazione, sia per la disponibilità di forza di lavoro, anche clandestina.

Per quanto attiene la situazione di fatto, cui il senatore interrogante fa riferimento nell'atto ispettivo *de qua*, si rinvia a quanto comunicato al Ministero del lavoro dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Bari sull'esito degli accertamenti di competenza, con nota del 28 novembre 1996.

Il fenomeno del lavoro minorile non riguarda soltanto l'Italia, ma è presente nella maggior parte dei paesi occidentali.

In Italia, in particolare, il divario esistente tra Mezzogiorno, Centro e Nord è enorme come emerge da tutti i dati tra i quali quelli risultanti dal rapporto 1996 sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza ela-

borato dal Centro nazionale di documentazione ed analisi sui minori esistente presso il Ministero per la solidarietà sociale. Rispetto alla individuazione delle motivazioni che determinano il lavoro nero minorile, indubbiamente la povertà - non solo economica ma anche culturale - e la dispersione scolastica, l'indebolimento dei servizi assistenziali rappresentano alcune tra le più importanti cause. Con riferimento alla povertà, il rischio dipende e dall'ampiezza (cioè dal numero dei componenti), e dal luogo di residenza delle famiglie.

Ma non solo. Altro elemento che accresce ulteriormente il rischio della povertà dei minori è il sistema fiscale italiano (questo tema è stato comunque affrontato dal Governo attraverso la previsione nella legge finanziaria di quest'anno di un aumento degli assegni familiari e delle detrazioni nei confronti delle famiglie con figli a carico).

Per quanto concerne, infine, il quesito circa l'opportunità di predisporre un Piano nazionale d'azione in materia di infanzia, si precisa quanto segue.

Il Governo ha approvato di recente il Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza con il quale, per la prima volta, sono state previste misure coordinate e coerenti per interventi sul piano legislativo, amministrativo e della promozione culturale a favore delle nuove generazioni. Nel Piano d'azione è peraltro previsto un Comitato dei Ministri con il compito di provvedere alla cura del coordinamento dei diversi interventi da attuare.

Tra le azioni di coordinamento amministrativo, sono previste attività del Ministero del lavoro e del Ministero degli affari esteri, nonché di altre amministrazioni interessate da attuarsi anche in campo internazionale, volte a favorire l'eliminazione del lavoro infantile; a sostenere in sede di Unione europea tutte le azioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, in particolare attuando il nuovo sistema di preferenze generalizzate; a sostenere tutte le iniziative quali le Conferenze internazionali sullo sfruttamento dei bambini e le ratifiche per la Convenzione n. 138 relativa all'età minima di ammissione al lavoro, ad oggi ratificata da soli 47 Paesi.

Uno dei primi provvedimenti che sono stati approvati dal Parlamento sulla base di questo Piano è la legge 28 agosto 1997, n. 285, sulla promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

La legge stanza circa 800 miliardi per il triennio 97-99 per la realizzazione di diversi interventi.

Innanzitutto per il contrasto alla povertà prevede misure di sostegno del reddito per le famiglie numerose (erogazione del minimo vitale per un minore che si trovi in una famiglia al di sotto della soglia della povertà).

Per la lotta alla istituzionalizzazione dei minori in stato di semiabbandono ed il rilancio dell'affidamento eterofamiliare, dispone la creazione di centri diurni e residenziali utili al fine di diminuire l'incidenza dell'istituto. Prevede, altresì, il potenziamento dei servizi alla prima infanzia, per sostenere genitori che lavorano ed hanno prole, nonché l'offerta di servizi per il tempo libero di ragazzi e ragazze.

Il Governo ha rivolto e continua a rivolgere particolare attenzione ai problemi dell'infanzia con l'obiettivo di realizzare interventi coordinati che, nel rafforzare l'attenzione nei confronti dei temi dell'infanzia e dell'adolescenza, favoriscano una serie di concrete scelte normative, amministrative e culturali.

L'adozione del Piano nazionale d'azione rappresenta pertanto un importante strumento per la ricostruzione di una politica minorile non più segmentata e parcellizzata ma ricondotta ad unità attraverso la concertazione di tutte le istituzioni centrali e locali ma anche del mondo del volontariato e dell'associazionismo.

Grande rilievo, pertanto, deve attribuirsi alla circostanza che entrambi i rami del Parlamento abbiano manifestato indirizzi univoci riguardo alla condizione dei minori. Recente è la istituzione in Senato della Commissione speciale in materia di infanzia – che costituirà un importante luogo di confronto tra gruppi parlamentari e Governo sui problemi dell'infanzia con compiti di natura operativa e di esame delle varie iniziative legislative al riguardo – e della Commissione bicamerale per l'infanzia.

Quest'ultima, istituita con legge 23 dicembre 1997, n. 451, svolgerà compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori per assicurarne la rispondenza alla normativa europea e alla Convenzione di New York.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(3 febbraio 1998)

RIPAMONTI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Cassano D'Adda (Milano), in data 17 marzo 1997, ha assunto le seguenti decisioni:

costruzione di una autorimessa interrata su due piani sotto le piazze Perucchetti e Cavour, atta ad ospitare circa 150 posti-auto pubblici e 50 box privati;

ingresso ed uscita veicolare dell'autorimessa siti tra l'attuale monumento agli Alpini ed il castello, con rotonda di diametro pari a circa 18 metri;

corsie di ingresso ed uscita dalle rampe in piazza Cavour;
realizzazione del parcheggio a spese di un privato con rientro economico dato dalla vendita dei box e dal pagamento dell'occupazione dei posti-auto pubblici;

che il centro storico di Cassano D'Adda costituisce un tassello importante per l'intero paese e la scelta dell'amministrazione vi arreca una ferita grave ed irreversibile sotto il profilo ambientale, storico ed urbanistico;

che il costo complessivo dell'opera (circa 7 miliardi) appare difficilmente ammortizzabile;

che la relazione comunale prevederebbe la possibilità di utilizzare i posti macchina ad orario limitato e ne consegue, tra le altre cose, che i residenti nel centro storico avranno come alternativa o l'acquisto di uno dei box interrati o il parcheggiare lontano dalla abitazione;

che la relazione del consiglio comunale evidenzia, senza analizzare le possibili soluzioni, la possibilità che durante i lavori di scavo possano essere rinvenuti reperti storici importanti;

che la possibilità di rinvenire reperti storici sotto le piazze citate è di primaria importanza in quanto l'eventuale messa in luce di reperti presenterebbe una serie di conseguenze che andrebbero dal blocco dei lavori per un periodo non determinabile sino al divieto della realizzazione dell'opera a seconda della quantità e qualità dei reperti rinvenuti;

che il castello di Cassano D'Adda, di cui si hanno notizie dal IX secolo, è stato presumibilmente costruito dove era situato un campo romano;

che nel 1945 e del 1975 sono state ritrovate delle tombe romane a Cascine San Pietro;

che secondo lo storico Ripamonti Cassano è stata fondata ai tempi di Tarquinio Prisco come fortilizio di protezione e secondo il Bignami risale al 223 a.C.;

che le battaglie che hanno visto Cassano interessata e di cui si hanno notizie vanno dal secolo IX e, passando da Federico Barbarossa (1158) arrivano sino al 1800; tale situazione di terra di confine ha fatto in modo che il castello prima ed il ricetto poi (1250) siano stati costantemente modificati e conseguentemente reperti storici e tracce di tali modifiche saranno con alta probabilità sotto le attuali piazze Perucchetti e Cavour;

che il castello era circondato (l'ultimo pezzo risale al 1942) da un fossato dotato di ponte levatoio e ne consegue che i resti del fossato saranno certamente rinvenuti;

che intorno al 1290 il castello veniva modificato da Ottone Visconti e fortificato ulteriormente, il ricetto era contornato da mura e torri, i resti del lato nord erano dove ora sorge la piazza, come dimostrato da una cartina del 1736;

che intorno all'anno 1440 i Veneziani rinforzavano il ricetto e il castello e costruivano il fossato di cui sopra ed intorno al 1460 Francesco Sforza, tramite il Gadio, fortificava il ricetto ed il castello;

che numerosi appunti storici segnalano la possibile esistenza di un secondo fossato data la quantità di ponti levatoi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno concordare con la sovrintendenza regionale una procedura che determini precisi vincoli sia urbanistici che archeologici nell'area interessata;

se, considerando che la stessa sovrintendenza archeologica ha fatto sapere che nell'eventualità acconsentisse ai lavori di scavo gli stessi dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo del loro personale, non si ritenga inadeguata la scelta dell'amministrazione di Cassano

D'Adda, tenendo in debito conto che per risolvere il problema dei parcheggi esistono diverse possibilità alternative rispetto al progetto predisposto di cui sopra.

(4-08857)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, da informazioni assunte presso la Soprintendenza archeologica di Milano, è emerso che la stessa in data 14 ottobre 1996 ha effettuato a Cassano D'Adda, in piazza Castello, due sondaggi. Tali sondaggi, eseguiti nel punto in cui, secondo le mappe del 1736, ci sarebbero dovute essere strutture antiche pertinenti al Castello non hanno messo in luce alcun reperto di interesse archeologico.

La Soprintendenza ha ritenuto pertanto opportuno autorizzare la prosecuzione dei lavori, a condizione che gli scavi siano effettuati sotto il controllo di proprio personale.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(4 febbraio 1998)

RUSSO SPENA. - *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'ambiente.* - Premesso:

che la Banca mondiale e la Interamerican Development Bank hanno finanziato per un ammontare di un miliardo e 740 milioni di dollari la diga e la centrale idroelettrica di Yacyretà sul fiume Paranà, al confine tra Argentina e Paraguay;

che l'impatto ambientale e sociale della diga e delle infrastrutture connesse, collegato al riempimento del bacino ed allo spostamento forzato di migliaia di abitanti delle zone limitrofe è stato estremamente elevato. Ciò è avvenuto nella indifferenza delle due banche e delle autorità locali che non hanno attivato le necessarie misure correttive e di risarcimento per i danni subiti dalle comunità locali;

che le due banche, in occasione del progetto di Yacyretà avrebbero violato molte delle loro stesse linee guida in tema ambientale, energetico e sociale, con l'aggravante di aver voluto a tutti i costi finanziare il progetto, nonostante esistessero valide alternative con costi socio-ambientali estremamente inferiori;

che le comunità locali paraguaiane hanno intentato un ricorso presso l'Inspection Panel della Banca mondiale ed il Presidente della Interamerican Development Bank per iniziare una procedura di ispezione e di accertamento delle responsabilità dei due organismi finanziari internazionali. Tra l'altro, il Consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale dovrà discutere nelle prossime settimane l'eventuale approva-

zione della procedura di ispezione autorizzando così il Panel ad iniziare i suoi lavori,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione relativa al progetto Yacyretà e quale giudizio esprima sulle richieste delle comunità locali danneggiate da tali progetti di sviluppo;

quali interventi il Governo stesso ed i rappresentanti del nostro paese presso la Banca mondiale e la Interamerican Development Bank abbiano intrapreso per garantire la piena tutela degli interessi delle comunità locali ed il rispetto dei loro diritti;

se il Governo italiano ritenga necessario tutelare e rafforzare le funzioni ed il mandato dei meccanismi di ispezione presso la Banca mondiale e la Interamerican Development Bank e come;

infine quale linea politica sia stata seguita dai nostri rappresentanti presso la Banca mondiale e la Interamerican Development Bank sulla richiesta di ispezione e le questioni più generali relative al progetto Yacyretà.

(4-03714)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il progetto Yaciretà sul fiume Paranà, al confine tra Argentina e Paraguay.

Al riguardo, si fa presente che i Consigli di Amministrazione della Banca mondiale e della Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) hanno esaminato la richiesta di ispezione presentata sul progetto relativo alla diga di Yaciretà in Argentina.

In ordine al ruolo del rappresentante italiano presso queste istituzioni è necessario premettere che, per disposizione statutaria, i direttori esecutivi nell'adempimento dei loro incarichi svolgono una duplice funzione di amministratore e funzionario della Banca da un lato e di rappresentante del Governo o dei Governi, che lo hanno nominato, dall'altra. Essi, dunque, non operano come semplici ambasciatori del loro paese all'interno dell'istituzione, ma sono chiamati a formulare il loro giudizio individuale nell'interesse precipuo della istituzione e dei suoi membri nel loro insieme.

Il giudizio è basato su elementi oggettivi che tengono pienamente conto della necessità di tutelare le comunità locali, ma anche del rispetto delle regole che governano l'azione della Banca e dell'*Inspection Panel*. Sussistendo tali elementi: tutela delle comunità e rispetto delle regole, i rappresentanti italiani – sia in Banca Mondiale che in IDB – si pronunceranno a favore dell'ispezione.

Va segnalato che nel corso delle discussioni preliminari si è verificata una spaccatura tra i paesi beneficiari e quelli industrializzati. I primi si sono schierati contro l'ispezione, che potrebbe trasformarsi in un'indagine ed una pura valutazione sulle scelte del Governo argentino. I paesi industrializzati, fra i quali l'Italia, si sono, invece, espressi in linea di massima a favore dell'ispezione.

Inoltre l'*Inspection Panel* della Banca Mondiale è stato invitato ad esplorare soluzioni capaci di attenuare i contrasti all'interno del Consiglio di amministrazione, proponendo, in particolare che il *Panel*, nel condurre l'ispezione, concentri la propria indagine sulle misure da intraprendere in futuro per contenere al massimo i danni all'ambiente ed alle popolazioni locali derivanti dallo sfruttamento integrale del bacino idrico.

Per quanto riguarda, poi, la Banca Interamericana di Sviluppo (IDB), in data 30 aprile 1997 il Consiglio di amministrazione ha deciso di affidare l'esame degli attuali problemi ambientali e sociali dell'area interessata alla realizzazione dell'impianto idroelettrico di Yaciretà ad una commissione indipendente formata da tre esperti, selezionati dall'elenco degli ispettori indipendenti della IDB. Scopo di tale incarico è quello di valutare se i programmi concordati tra la IDB, l'ente beneficiario Entidad Binacional Yaciretà ed i due Paesi interessati al progetto (Argentina e Paraguay) siano adatti alla soluzione dei problemi riscontrati. Tale commissione, che si è anche consultata con l'*Inspection Panel* della Banca Mondiale, ha recentemente predisposto un rapporto che sarà oggetto di discussione da parte del Consiglio di amministrazione della IDB.

Per quanto riguarda la Banca Mondiale, il 28 febbraio 1997 il Consiglio di amministrazione ha esaminato le raccomandazioni del *Panel*. Durante la riunione, la Direzione della Banca ha illustrato due piani d'azione concordati con le autorità responsabili del progetto.

I direttori esecutivi hanno deciso di affidare al *Panel* il compito di condurre un esame dei problemi legati al progetto idroelettrico di Yaciretà nelle aree dell'ambiente e del reinsediamento delle popolazioni, e di fornire una valutazione dell'adeguatezza dei piani d'azione concordati tra la Banca e i due Paesi interessati. I direttori esecutivi hanno deciso che l'*Inspection Panel* dovesse, inoltre, valutare in che misura il personale della Banca Mondiale abbia seguito le procedure della Banca nella realizzazione del progetto. I risultati dell'indagine condotta costituiscono l'oggetto di un rapporto redatto nell'ottobre 1997, che verrà discusso dal consiglio d'amministrazione della Banca Mondiale.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica*

CIAMPI

(30 gennaio 1998)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha concesso a partire dall'ottobre 1995 ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un misero aumento ai sensi della legge n. 59 del 1991 e non ha risolto il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

che non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e, infine, del 34 per cento dal

1998, per la completa perequazione delle pensioni d'annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

che in particolare i marescialli maggiori delle Forza armate, con 40 anni ed oltre di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo dal 1967, percepiscono attualmente lire 2.300.000 circa mensili nette, mentre i parigrado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto il settimo livello *bis*, percepiscono ben lire 3.600.000 mensili nette,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare dal gennaio 1998 la concessione del 33 per cento, per l'avvio, quindi, della completa perequazione delle pensioni d'annata ai dipendenti statali non dirigenti.

(4-07448)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente, mediante la concessione del 33 per cento di acconto a partire dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e del 34 per cento dal 1998.

Al riguardo, si premette che, a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1991, n. 59, hanno già trovato applicazione norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato; è stato, infatti, disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati, mediante l'introduzione di due ordini di benefici economici: il primo consiste nell'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo comporta la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è stata prevista con gradualità dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, vale a dire nella misura del 20 per cento, dal 10 luglio 1990, del 30 per cento, dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento, dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Va, altresì, segnalato che, nell'ambito degli interventi correttivi attuati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, è stato disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata

all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ciò premesso, si fa presente che l'applicazione della disposizione in questione comporta l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento, a opera delle rispettive amministrazioni di appartenenza, le quali avevano provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

A tal fine, le citate amministrazioni hanno avviato le necessarie procedure informatizzate, dopo aver dato soluzione a difficoltà operative connesse, tra l'altro, all'elevato numero dei destinatari della riliquidazione dei trattamenti di pensione.

Va precisato che il Tesoro, per quanto di competenza, ha diramato a tutti gli uffici interessati le istruzioni necessarie per la corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, mediante tre circolari esplicative, in data 11 maggio 1991, 6 maggio 1992 e 10 marzo 1994; il Tesoro ha fornito, inoltre, risposta a numerosi quesiti, rivolti dai medesimi uffici, riguardanti situazioni soggettive particolarmente complesse, presentatesi per i casi di cessazione dal servizio di data remota.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica*

CIAMPI

(30 gennaio 1998)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la signora Maria Milena Finotti residente in Andorno Micca (Biella) ha richiesto una pensione sociale;

che l'INPS di Biella sta evadendo con esemplare tempestività in meno di un mese la pratica presentata dalla suddetta cittadina;

che in base alla legge n. 335 del 1995 (riforma Dini in materia pensionistica) i calcoli effettuati mostrano che alla signora Finotti verrà liquidata una pensione di lire 100 mensili e che, ad un successivo riconteggio, l'importo è stato adeguato a lire 3.700 mensili;

che per gli adempimenti burocratici legati all'ottenimento di tale pensione lo Stato da un lato e la signora dall'altro affrontano ingenti perdite di tempo nonchè spese dirette e indirette,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché queste situazioni non vengano a ripetersi in altre parti del territorio dello Stato con costi inutili per la comunità nonchè danni per l'immagine dell'INPS e dello Stato stesso.

(4-07492)

(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel confermare quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto, ha comunicato di aver inviato alla signora Maria Milena Finotti, nel mese di settembre ultimo scorso, il prospetto riassuntivo dei calcoli della pensione erogata, il libretto attestante la titolarità ed il numero della prestazione, nonché una lettera contenente l'avviso che sarebbero stati posti in pagamento gli arretrati spettanti a tutto dicembre 1997.

Successivamente l'Istituto ha spedito all'interessata la somma spettante, a mezzo assegno bancario, senza espletare alcuna ulteriore formalità, nè sostenere spese di altro genere.

Il pagamento delle successive rate eventualmente dovute sarà corrisposto, sempre in un'unica soluzione, tramite assegni semestrali.

L'INPS ha precisato, poi, che in base alla normativa vigente, una volta accertato il diritto alla prestazione pensionistica, si deve necessariamente procedere alla liquidazione della stessa, anche se di importo irrisorio.

Infine l'Istituto ha fatto presente che, allo scopo di limitare gli onerosi adempimenti e i costi amministrativi legati alla corresponsione delle suddette pensioni, il pagamento delle stesse viene effettuato in due rate semestrali anticipate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(22 gennaio 1998)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha concesso a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un misero aumento ai sensi della legge n. 59 del 1991 e non ha risolto il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

che non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e, infine, del 34 per cento dal 1998, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

che, in particolare, i marescialli maggiori delle Forze armate, con anni 40 e oltre di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo dal 1967, percepiscono attualmente lire 2.300.000 circa mensili nette, mentre i parigrado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto il VII livello *bis*, percepiscono ben lire 3.600.000 mensili nette,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al gennaio 1998 la concessione della prima rata del 33 per cento per l'avvio della completa perequazione delle pensioni d'annata dei dipendenti statali non dirigenti.

(4-07863)

(2 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente, mediante la concessione del 33 per cento di acconto a partire dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e del 34 per cento dal 1998.

Al riguardo, si premette che, a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1991, n. 59, hanno già trovato applicazione norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato; è stato, infatti, disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati, mediante l'introduzione di due ordini di benefici economici: il primo consiste nell'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo comporta la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è stata prevista con gradualità dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, vale a dire nella misura del 20 per cento, dal 1° luglio 1990, del 30 per cento, dal 1° gennaio 1993, del 55 per cento, dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Va, altresì, segnalato che, nell'ambito degli interventi correttivi attuati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, è stato disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ciò premesso, si fa presente che l'applicazione della disposizione in questione comporta l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento, ad opera delle rispettive amministrazioni di appartenenza, le quali avevano provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

A tal fine, le citate amministrazioni hanno avviato le necessarie procedure informatizzate, dopo aver dato soluzione a difficoltà operative connesse, tra l'altro, all'elevato numero dei destinatari della riliquidazione dei trattamenti di pensione.

Va precisato che il Tesoro, per quanto attiene alla sfera di specifica competenza, ha diramato a tutti gli uffici interessati le istruzioni necessarie per la corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, mediante tre circolari esplicative, in data 11 maggio 1991, 6 maggio 1992 e 10 marzo 1994; il Tesoro ha fornito, inoltre, risposta a numerosi quesiti rivolti dai medesimi Uffici in presenza di situazioni soggettive particolarmente complesse, presentatesi per i casi di cessazione dal servizio di data remota.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica*

CIAMPI

(30 gennaio 1998)

SPERONI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Il Corpo forestale dello Stato dispone di una sola base elicotteristica, sita nell'Italia centrale.

Ciò causa problemi riguardo alla tempestività degli interventi, poiché la velocità degli elicotteri non è tale da consentire, partendo da tale unica base, di operare rapidamente ovunque ciò sia necessario.

Si chiede di sapere se non si intenda provvedere ad istituire ulteriori basi, disposte anche nel Nord e nel Sud.

(4-07947)

(8 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Gli elicotteri in dotazione al Corpo Forestale dello Stato sono 22, e precisamente 13 Breda Nardi NH-500 C/D e 9 Agusta AB 412, 4 dei quali affidati in carico di utilizzazione dal Dipartimento della protezione civile.

La base principale degli elicotteri è presso l'aeroporto di Roma Urbe ed utilizza strutture messe a disposizione dall'Aeronautica Militare che sono attualmente oggetto di lavori di consolidamento e ristrutturazione.

Una seconda base è stata costituita presso l'aeroporto di Pescara per lo stazionamento di 1-2 elicotteri, mentre per interventi nelle isole dell'arcipelago Toscano è stata predisposta la base di Cecina (Livorno), per la quale inizierà a breve la costruzione dell'aviorimessa.

Si segnala inoltre che nel 1994 è stata bandita la gara per la realizzazione di una base operativa presso l'aeroporto di Verona Boscomantico, con stanziamento dei relativi fondi per un importo di lire 3.500 milioni. A causa del ricorso dell'impresa seconda classificata nella gara d'appalto, si sono dovuti peraltro sospendere i lavori appena iniziati, in attesa della definizione del ricorso stesso.

Inoltre, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, è in programma la realizzazione di una base operativa al Sud Italia, da ubicarsi presso l'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro).

In attesa di poter disporre di altre basi oltre a quelle operanti sopra indicate, nei periodi di maggior pericolosità per gli incendi boschivi – individuabili nell'estate per il Centro-Sud e nell'inverno per l'arco alpino – si provvede al rischieramento degli elicotteri forestali presso eli-

porti ed aeroporti civili e militari prossimi alle zone di maggiore rischio.

In particolare, in questi ultimi anni sono stati temporaneamente rischierati elicotteri del Corpo forestale dello Stato a Pontecagnano (Salerno), ad Amendola (Bari) e a Maratea (Potenza) per il periodo estivo, ed a Bergamo, Belluno, Genova per il periodo invernale.

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

(3 febbraio 1998)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Considerato:

che la legge n. 102 del 1991 non disciplina espressamente il caso della cessione della nuda proprietà e dell'usufrutto di titoli azionari;

che appare però insensato che, per stabilire se si tratta di partecipazione qualificata o meno, la cessione della nuda proprietà di un titolo venga equiparata a quella della piena proprietà dello stesso,

l'interrogante chiede di sapere se corrisponda a verità che, nel caso di cessione della nuda proprietà, la percentuale ceduta si calcoli – come indicato (per il previgente regime tributario) nella circolare del Ministero delle finanze 10 maggio 1985 – in rapporto al valore dell'usufrutto e se quello della nuda proprietà sia determinato secondo i criteri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

(4-07456)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, si osserva che la legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, non disciplina espressamente il caso della cessione della nuda proprietà e dell'usufrutto di titoli azionari, cosicchè, per stabilire se si tratta di partecipazione qualificata o meno, la cessione della nuda proprietà di un titolo viene equiparata a quella della piena proprietà dello stesso.

Si chiede, perciò, di conoscere se, nel caso di cessione della nuda proprietà, la percentuale ceduta si calcoli in rapporto al valore dell'usufrutto e se quello della nuda proprietà sia determinato secondo i criteri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro».

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che la mancata previsione nella legge 25 marzo 1991, n. 102, (che ha convertito il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27) della cessione della nuda proprietà non costituisce una lacuna normativa, atteso che ciò che assume rilevanza è la cessione del diritto di proprietà delle partecipazioni nella condizione in cui si trovano e, quindi, sia nel caso di pieno che di limitato diritto.

Pertanto, ai fini della verifica del presupposto impositivo, si deve aver riguardo alla percentuale della partecipazione ceduta, sia essa posseduta a titolo di piena proprietà o meno.

Quanto ai criteri di imposizione del valore della nuda proprietà si deve normalmente tener conto del fatto che il diritto ceduto è privo dell'usufrutto e, per tale ragione, si deve far riferimento alla disciplina prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 gennaio 1998)

VERALDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che è diventata ormai insostenibile la situazione dell'istituto penale minorile di Catanzaro, relativamente al personale; che, allo stato, l'effettiva forza in servizio di agenti di polizia penitenziaria è solo di 11 unità, incluse le 4 assegnate al CPA di Catanzaro (dove, peraltro, allo stato risultano presenti due giovani); che la stessa situazione persiste per il personale dell'area educativa, dove sono presenti, sulla carta, 3 unità di settimo livello ed una di sesto, ma che di fatto, vede in servizio una sola unità, in quanto le altre sono spesso fuori sede per missione o altro; che in questa situazione non è possibile garantire nè l'ordine nè la sicurezza dell'istituto dove si trovano 20 detenuti, di cui 18 definitivi e 2 imputati, si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda adottare per rendere l'organico dell'istituto compatibile con i suoi compiti istituzionali.

(4-03930)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite – con recenti aggiornamenti – dal competente Ufficio centrale per la giustizia minorile, si comunica quanto segue.

Deve, in primo luogo, assicurarsi al senatore interrogante che i problemi di organico del personale di polizia penitenziaria in servizio presso l'Istituto penale per i minorenni e il Centro di prima accoglienza di Catanzaro possono considerarsi ormai risolti, in virtù dell'assegnazione di n. 10 unità e n. 1 Ispettore comandante di reparto, conseguente alla destinazione dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al contingente minorile di n. 101 unità di polizia penitenziaria per il completamento dell'organico.

Allo stato figurano, in servizio presso i predetti IPM e CPA n. 33 unità di personale a fronte di un organico che ne prevede complessivamente n. 30 tra ispettori (0), sovrintendenti (3) ed agenti (27).

Tuttora irrisolta deve, invece, considerarsi la situazione dell'organico del personale civile in servizio presso le medesime strutture summenzionate, di recente integrato con n. 4 unità.

Al riguardo devono segnalarsi le seguenti iniziative, intraprese dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile per garantire, comunque, un minimo di funzionalità alle strutture in questione:

assunzione di personale attraverso il «Comando» da altre amministrazioni, tra le quali l'Ente poste;

utilizzazione nell'area amministrativa di personale dei progetti per «Lavori socialmente utili»;

distacco di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nell'area contabile in attesa dell'espletamento dei concorsi già attivati.

Si ritiene che, con l'espletamento dei concorsi in atto, il problema afferente gli organi del personale civile dell'IPM e del CPA di Catanzaro possa trovare adeguata soluzione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(29 gennaio 1998)

WILDE. – Ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e la funzione pubblica. – Premesso:

che in occasione del consiglio di amministrazione dell'Ente fiera di Brescia tenuto in data 17 gennaio 1996, al punto 4 dell'ordine del giorno, l'amministratore delegato ha comunicato al consiglio che un importante finanziamento per il polo fieristico potrebbe derivare dai proventi dell'autostrada A 21, in seguito alla proposta di utilizzare fondi derivanti da riserve finanziarie dell'autostrada stessa;

che al punto 6 veniva proposta la convocazione di un'assemblea straordinaria per un aumento del capitale sociale attraverso una riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile da lire 1.200.000.000 a lire 540.000.000 mediante riduzione del valore nominale delle azioni da lire 100.000 a lire 45.000 cadauna; si sarebbe proceduto poi ad una ulteriore integrazione del capitale sociale a lire 1.200.000.000 mediante aumento del valore nominale delle azioni da lire 45.000 a lire 100.000 e successivamente sarebbe stato proposto un ulteriore aumento di capitale, anche in forma scindibile, a lire 3.540.000.000 mediante emissioni alla pari di 23.400 azioni da nominali lire 100.000 cadauna da offrire in opzione agli azionisti in ragione di 39 nuove azioni per ogni 20 possedute;

che al punto 7 veniva proposta la delega agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale fino a lire 9.540.000.000 entro il 31 dicembre 1997;

che al 31 dicembre 1994 risultava una perdita di esercizio di lire 541.599.485, per cui si procedeva alla copertura della perdita, nei termini suindicati, nell'assemblea dei soci del 12 settembre 1994, in cui si deliberava un aumento del capitale da lire 300.000.000 a lire 1.200.000.000;

che sull'argomento è già stata presentata dall'interrogante l'interrogazione 4-07892 del 1° febbraio 1996, priva di risposta,

si chiede di sapere:

se l'importante finanziamento che potrebbe derivare all'Ente fiera dai proventi dell'autostrada A 21 risulterebbe regolare a tutti gli effetti, anche in relazione agli scopi e alle strategie previste dallo statuto della società autostradale, nonchè alle priorità della stessa, rispetto agli interventi di specifica competenza, ed eventualmente a quanto ammonterebbe tale «importante» finanziamento;

se risulti essere regolare a tutti gli effetti la proposta relativa ai punti 6 e 7 concernente la svalutazione del capitale e l'ulteriore nuovo aumento fino a lire 3.540.000.000 e quindi se le perdite suindicate verranno ripianate in parti uguali dai soci fondatori (camera di commercio, provincia e comune di Brescia) oppure da altri soggetti, così da ampliare la compagine sociale coinvolgendo banche, associazioni e privati; vista tale evenienza non si comprende come mai gli enti locali non avrebbero fatto fronte agli impegni precedentemente presi, nell'assemblea dei soci del 12 settembre 1994, mentre si proponeva nel consiglio di amministrazione del 17 gennaio 1996 una svalutazione del capitale dopo un aumento mai attuato, atto a coprire le precedenti suindicate perdite;

se corrisponda a verità che nelle indicazioni programmatiche per il triennio 1996-1998 il comune di Brescia abbia stabilito che metterà a disposizione dell'Ente fiera un miliardo all'anno, e che così verrà fatto anche da parte dell'amministrazione provinciale, mentre la camera di commercio di Brescia proponeva 9 miliardi (3 all'anno), come evidenziato dal presidente dottor Bettoni;

se il presidente della camera di commercio possa essere presidente dell'Ente fiera, visto che le partecipazioni risultano essere incrociate e per importi rilevanti, anche in relazione alle destinazioni e finalità riconosciute per legge all'ente camerale;

se, viste le precedenti perdite e la strategia attuata dal presidente dell'Ente fiera, dottor Bettoni, il costo per curare l'immagine della Fiera sia da ritenersi prioritario e non, al contrario, eccessivo e quindi finalizzato più ad un rilancio dell'immagine del presidente che a quello del progetto vero e proprio, anche in relazione alla possibilità di far partecipare con particolari accordi (in relazione al ritorno pubblicitario) le stesse società operanti nel settore, senza doverle profumatamente pagare o concedere loro forti sconti;

se al riguardo siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-00112)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La spa Immobiliare Fiera di Brescia, società partecipata in misura paritetica dalla provincia di Brescia, dal comune di Brescia e dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia persegue il fine di soddisfare l'esigenza di costituire un polo fieristico che risponda alle necessità imprenditoriali e commerciali delle numerosissime imprese bresciane.

Premesso che il presidente della società è il signor Giuseppe Sofiantini e che il dottor Francesco Bettoni, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, riveste la carica di consigliere delegato, si forniscono le seguenti precisazioni in ordine agli ulteriori quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dal Ministero dell'interno.

In merito al quesito concernente la comunicazione resa dall'amministratore delegato nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione della società del 17 gennaio 1996, si fa presente che in quella sede il predetto consigliere delegato segnalava l'intenzione della Autostrade centro padane spa, con sede in Cremona, di mettere a disposizione per le fiere di Brescia, Cremona e Piacenza, l'importo complessivo di lire un miliardo, nell'ambito di quanto consentitole dal suo statuto, ai fini dello sviluppo delle aree contermini all'autostrada A21.

In ordine al quesito riguardante la regolarità della svalutazione del capitale sociale e del conseguente aumento dello stesso fino a 3.540.000.000, si fa presente che le suddette operazioni sono riportate nel verbale di assemblea straordinaria del 27 febbraio 1996, repertorio n. 78625 del notaio Giuseppe Faraldo, depositato alla cancelleria del tribunale di Brescia il 4 marzo 1996.

In particolare, si precisa che la predetta assemblea ha deliberato di ridurre il capitale sociale per perdite, ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile da lire 1.200.000.000 a lire 540.000.000 a totale copertura delle perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1995, ammontanti a complessive lire 659.887.652 di cui lire 550.759.782 relative agli esercizi 1992, 1993 e 1994 e lire 109.307.870 relative all'esercizio 1995.

La stessa assemblea ha, altresì deliberato di reintegrare, a pagamento, il capitale sociale da lire 540.000.000 alla preesistente somma di lire 1.200.000.000 nonchè di aumentare ulteriormente il capitale sociale da lire 1.200.000.000 a lire 3.540.000.000 mediante l'emissione di 23.400 nuove azioni nominali da lire 100.000 cadauna e di offrire in opzione agli azionisti in ragione di 39 nuove azioni per ogni 20 azioni possedute.

Si precisa, inoltre, che l'anzidetta assemblea non ha deliberato in ordine al punto 7 dell'ordine del giorno concernente la proposta di delega agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento ulteriormente il capitale sociale fino a lire 9.540.000.000 entro il 31 dicembre 1997.

Quanto all'aumento del capitale sociale a lire 3.540.000.000, risulta che tale aumento è stato sottoscritto dalla Camera di commercio, dal comune e dalla provincia per l'importo di lire un miliardo ciascuno.

Per quanto riguarda l'importo a carico del comune, si precisa che esso è imputato al capitolo 73010 del bilancio 1996 e che

tale spesa è finanziata con proventi derivanti da alienazioni patrimoniali in corso.

Al riguardo il comune di Brescia ha fatto presente che nel bilancio per l'esercizio 1996 e nel triennale 1996-1998, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 dicembre 1995, n. 251, è stato previsto lo stanziamento di lire 1.000.000.000, per anno, al capitolo 73010 sotto la voce «Realizzazione Fiera di Brescia».

Circa eventuali, futuri aumenti di capitale, risulta che sono state interpellate 13 banche che hanno manifestato interesse al riguardo.

Risulta, inoltre, che l'assemblea straordinaria dei soci della spa Immobiliare Fiera di Brescia ha deliberato, in data 28 aprile 1997, l'aumento del capitale sociale da lire 3.540.000.000 a lire 6.540.000.000, stabilendo, in lire 1.000.000.000 la quota di capitale di competenza di ciascun socio. Tale deliberazione è stata omologata dal tribunale di Brescia in data 20 maggio 1997.

Si fa, infine, presente che, allo stato, non risulta che siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(23 gennaio 1998)
